

La soppressione di Equitalia

Ruolo e vicende di una S.p.A. pubblica poco amata

di Sara Vaccaro

Dalla nascita allo scioglimento

Equitalia S.p.A. nasce per disposizione del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (riforma della riscossione dei tributi), anche se acquisirà la denominazione attuale solo a partire dal 2007. Il sistema di riscossione nazionale, precedentemente affidato alle banche, passa così sotto il **controllo pubblico**. Equitalia S.p.A. è infatti partecipata al 51% dall'Agenzia delle entrate e al 49% dall'Inps.

Equitalia svolge il servizio affidatole attraverso:

- una pluralità di agenti della riscossione (Equitalia Nord, Centro, Sud, in seguito incorporati in Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.). L'affidamento della riscossione a Equitalia trova un'eccezione in Sicilia, dove l'attività viene gestita da Riscossione Sicilia SpA partecipata dalla Regione Sicilia nella misura del 99,885% e da Equitalia S.p.A. per il restante 0,115%;
- Equitalia Giustizia S.p.A., incaricata di gestire le somme sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata.

Con il d.l. n. 193/2016, a decorrere **dal 1° luglio 2017 Equitalia SpA viene soppressa**, con lo scioglimento anche di tutte le società facenti parte del gruppo. A partire da tale data l'attività di riscossione nazionale sarà attribuita all'Agenzia delle entrate e sarà svolta da un ente pubblico economico denominato **Agenzia delle entrate-Riscossione**, che sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle finanze. Tale ente dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assumerà la qualifica di agente della riscossione con i relativi poteri.

I successi e l'impopolarità di Equitalia

Equitalia è nata per riscuotere i tributi statali e locali attraverso la notifica delle **cartelle esattoriali** (l'atto di recupero dei debiti tributari), garantendo una gestione unitaria e un indirizzo uniforme dell'azione di accertamento e riscossione.

Con Equitalia si è passati da 6,7 miliardi di riscosso nel 2007 a 7,7 nel 2008, sino a 8,9 miliardi nel corso dell'anno 2010. In seguito la crisi economica e misure più favorevoli per i contribuenti (come la rateazione o la sospensione) hanno ridotto il riscosso fino a 7,1 miliardi nel 2013, ma una ripresa si è vista nel 2015 (8,2 miliardi).

Negli anni della crisi economica, tuttavia, la pressione fiscale è diventata particolarmente oppressiva per operatori economici e privati cittadini. I **tassi d'interesse** molto elevati e gli **aggi** di riscossione (anche se fissati non da Equitalia, ma dalla normativa vigente), sommandosi alle imposte da pagare, hanno suscitato violente critiche.

La misura dell'aggio

Per aggirare le critiche, la misura dell'aggio è stata diminuita nel corso dell'anno 2016.

Entro sessanta giorni dalla notifica della cartella tali oneri sono oggi al 3% delle somme riscalate, con un risparmio dell'1,65% rispetto al passato.

In caso di pagamento effettuato dopo sessanta giorni dalla data di notifica della cartella gli oneri di riscossione interamente a carico del debitore sono pari al 6% dell'importo dovuto. Anche in questo caso rispetto al passato vi è stata una riduzione di due punti percentuali.

Ne è in discussione la totale soppressione.

Con d.l. n. 201/2011, infine, è stata data la possibilità agli enti locali di effettuare in proprio la riscossione, senza avvalersi di Equitalia; tra il 2012 e il 2015, così, molti Comuni hanno scelto di non rinnovare la convenzione.

Un confronto con la Francia

In Francia sono previste due categorie di **agenti riscossori**: i contabili della Direzione generale della contabilità pubblica (DGCP, detta “Tesoro”) e quelli della Direzione generale delle imposte (DGI). Entrambe le Direzioni dipendono dal Ministero delle Finanze.

Il contribuente può versare le imposte in due modi, analogamente a quanto avviene in Italia:

- mediante la riscossione volontaria, secondo le procedure di riscossioni di diritto comune;
- mediante la riscossione forzata, quando non effettua volontariamente il versamento.

Diversamente dal sistema italiano, per ciò che attiene la fiscalità diretta, le imposte sui redditi, sulle società e le imposte locali sono definite con atto amministrativo dagli Uffici tributari, ma riscosse dai contabili della DGCP a seguito di iscrizione a ruolo.

Per quanto riguarda invece la riscossione dei diritti di registrazione, delle ritenute alla fonte, dell'imposta di bollo, dell'imposta sul giro d'affari, la riscossione viene operata dalla DGI. Queste imposte sono determinate direttamente dall'Amministrazione finanziaria, che ne assicura anche la riscossione e quindi non è prevista una separazione di attività tra uffici e contabili.

A seguito del mancato versamento del dovuto, vengono adottate misure di **riscossione forzata** attraverso procedure esecutive da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi delle imposte riscosse dai contabili del Tesoro, la normativa prevede l'invio preventivo al contribuente di una lettera di sollecito al pagamento.

Per quanto riguarda invece le imposte riscosse dai contabili della Direzione generale delle imposte, la procedura di esecuzione può essere effettuata solo dopo l'emanazione di un titolo esecutivo denominato *Avviso di avvio di riscossione*.